

Bruxelles, 16.9.2022 COM(2022) 421 final

2022/0247 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

IT IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio è stato firmato il 21 dicembre 2012 ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014 per un periodo di sei anni. Salvo denuncia di una delle parti, esso è tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni ed è pertanto ancora in vigore. Il più recente protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca, che copriva un periodo di quattro anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria, vale a dire dalla data della firma, intervenuta l'8 dicembre 2017, è scaduto il 7 dicembre 2021.

Una proroga di sei mesi del protocollo, concordata mediante scambio di lettere tra l'Unione europea e Maurizio, è stata firmata il 5 aprile 2022.

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con Maurizio al fine di concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e tale paese. Al termine dei negoziati, il 7 maggio 2022 è stato siglato un nuovo protocollo.

La presente proposta mira ad autorizzare la firma del protocollo di attuazione.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Obiettivo principale del nuovo protocollo è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna. In questo modo esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Maurizio. Il nuovo protocollo consentirà alle parti di cooperare più strettamente alla promozione di una politica sostenibile della pesca, in linea con l'obiettivo della conservazione delle risorse biologiche del mare riconosciuto dal diritto dell'UE, di uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio e degli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile, nell'interesse di entrambe le parti. Tale cooperazione contribuirà inoltre a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

Il nuovo protocollo, che garantisce possibilità di pesca per le navi dell'UE nelle acque di Maurizio, si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dall'organizzazione regionale della pesca che gestisce gli stock ittici altamente migratori, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2017-2021) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni.

Il protocollo garantisce le seguenti possibilità di pesca:

- 40 tonniere con reti a circuizione
- 45 pescherecci con palangari di superficie.

Adottate nel corso della 3813^a sessione del Consiglio "Competitività" (mercato interno, industria, ricerca e spazio) del 28 settembre 2021.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo protocollo si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'UE in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

L'UE e Maurizio sono parti dell'accordo provvisorio firmato il 29 agosto 2009, che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra. La negoziazione di un nuovo protocollo è in linea con il quadro per un accordo di partenariato economico che prevede la cooperazione tra le parti nel settore del commercio e dello sviluppo della pesca, con riferimento alla pesca marittima, alla pesca nelle acque interne e all'acquacoltura.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, che stabilisce la politica comune della pesca, e dall'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede che il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotti una decisione che autorizza la firma dell'accordo e, se del caso, la sua applicazione provvisoria prima dell'entrata in vigore degli accordi tra l'UE e paesi terzi.

A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, la Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune. Pertanto, i funzionari designati dalla Commissione hanno competenza esclusiva a firmare un accordo tra l'Unione e un paese terzo.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

• Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'UE nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di sostegno finanziario ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2021 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post del protocollo 2017-2021 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Maurizio e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo.

La valutazione del protocollo 2017-2021² ha concluso che esso integrava gli altri accordi di accesso in vigore nella regione, consentendo alle navi dell'UE di ottimizzare lo sfruttamento

² ISBN: 978-92-76-38078-8 doi: 10.2771/046775.

degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Ha concluso altresì che esso veniva incontro alle necessità dei portatori di interessi dell'UE in quanto garantiva agli armatori dell'UE un accesso prevedibile a una zona di pesca produttiva con abbondante presenza di specie bersaglio. L'accesso alle acque di Maurizio garantisce ai pescherecci dell'UE con palangari aventi base alla Riunione l'opportunità di estendere le zone di pesca alle acque limitrofe. Le attività della flotta tonniera dell'UE nelle acque di Maurizio e oltre nell'Oceano Indiano hanno generato un notevole e positivo impatto economico per Maurizio e il contributo finanziario dell'UE è risultato sostanzialmente in linea con le possibilità di pesca oggetto di sfruttamento. Per quanto riguarda il sostegno settoriale, la valutazione ha segnalato ritardi nell'attuazione del programma, rilevando che un futuro programma di sostegno settoriale dovrebbe ambire, in via prioritaria, a rafforzare la capacità di Maurizio di conformarsi ai propri obblighi internazionali, in particolare quelli relativi alle osservazioni scientifiche, al campionamento delle catture e alle ispezioni nei porti. Un futuro programma di sostegno settoriale potrebbe inoltre contribuire a sviluppare il settore nazionale della pesca, mediante il sostegno ai pescatori artigianali e lo sviluppo di un segmento semindustriale. La valutazione ha raccomandato di destinare parte dei finanziamenti disponibili all'assunzione di un assistente tecnico esterno con il compito di coordinare e facilitare l'attuazione del programma di sostegno settoriale.

Per l'UE è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un significativo partner commerciale e un fornitore di prodotti della pesca all'UE, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'UE.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione la Commissione ha consultato gli Stati membri, i rappresentanti dell'industria e le organizzazioni internazionali della società civile, come pure l'amministrazione della pesca e la società civile di Maurizio. Consultazioni sono state tenute anche in seno al Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'Unione europea e Maurizio concludere un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

Diritti fondamentali

L'accordo negoziato include una clausola relativa alle conseguenze in caso di violazione degli elementi essenziali in materia di diritti umani previsti all'articolo 9 dell'accordo di Cotonou o all'articolo corrispondente dell'accordo che gli subentrerà.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 725 000 EUR, si basa su:

a) un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate, per il quale è stato fissato un importo annuale di 275 000 EUR per i diritti di accesso;

- b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca a Maurizio, pari a 275 000 EUR all'anno; e
- c) un sostegno allo sviluppo della politica marittima e dell'economia blu, pari a 175 000 EUR all'anno.

Tale sostegno è conforme agli obiettivi della cooperazione nel settore dell'economia oceanica, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell'energia marina e dell'ambiente marino e allo sviluppo della politica marittima e dell'economia blu.

L'importo annuo degli stanziamenti di impegno e di pagamento è stabilito nel corso della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno³.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le modalità di monitoraggio sono previste nell'accordo di partenariato nel settore della pesca e nel relativo protocollo di attuazione.

_

Conformemente al punto 20 dell'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio (GU L 433I del 22.12.2020).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (nel prosieguo "l'accordo").
- (2) Il primo protocollo² dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca delle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione europea. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
- (3) Il secondo protocollo³ dell'accordo stabiliva, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca delle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione europea. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.
- (4) Un accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e Maurizio⁴ è stato autorizzato con decisione (UE) 2022/614 del Consiglio⁵, che ha prorogato fino al 4 ottobre 2022 l'applicazione dell'ultimo protocollo.

_

Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2).

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 79 del 18.3.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2017/1960 del Consiglio, del 23 ottobre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 279 del 28.10.2017, pag. 1).

Decisione (UE) 2022/614 del Consiglio, dell'11 febbraio 2022, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 43).

- (5) Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo.
- (6) Tali negoziati sono andati a buon fine e un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (nel prosieguo il "protocollo") della durata di quattro anni è stato siglato il 7 maggio 2022.
- (7) Il protocollo ha l'obiettivo di attuare l'accordo in modo da consentire all'Unione europea e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dell'economia oceanica, dell'acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell'energia marina e dell'ambiente marino, dello sviluppo della politica marittima e dell'economia blu, contribuendo nel contempo a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
- (8) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (9) Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.
- (10) È pertanto opportuno che il protocollo sia applicato in via provvisoria al momento della firma e che la presente decisione entri in vigore all'atto della sua adozione.
- (11) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e ha espresso un parere il [inserire la data],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e Maurizio (2022-2026) è approvata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto protocollo.

Il testo del protocollo da firmare è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del suddetto protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona indicata dalla Commissione.

IT

Decisione (UE) 2022/614 del Consiglio, dell'11 febbraio 2022, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 43).

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GUL 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 18, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente